LE POLIZZE ASSICURATIVE

I rischi e le tutele

Arch. Marco Ghielmetti

LE POLIZZE ASSICURATIVE

I rischi e le tutele

1 - La responsabilità professionale

2 - La scelta della polizza

3 - Definizioni

4 - News

5 - Conclusioni

IL TECNICO ABILITATO

Il tecnico asseveratore è la figura centrale finalizzata all'ottenimento degli incentivi di cui all'art. 119 del DL 34/2020.
Deve attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici e la congruità dei costi.
Ha l'obbligo di sottoscrivere una polizza al fine di garantire ai clienti ed al bilancio dello stato il risarcimento dei danni connessi all'attività prestata

- **Svolge l'attività con prudenza, diligenza, perizia**

- **Ha responsabilità diretta, personale ed illimitata**

LE RESPONSABILITÀ E I RISCHI

- **Disciplinare: infrazione norme codice deontologico (sanzioni disciplinari)**
- **Civile: per danni cagionati a terzi (obbligo risarcimento del danno)**
- **Penale: deriva dall'aver commesso un reato (pena detentiva e pecuniaria)**
- **Amministrativa: simile alla RC con danno alla PA (obbligo risarcimento del danno o sanzione amministrativa)**
- **Solidale: risponde anche della responsabilità altrui (condanna a tutela del danneggiato art. 2055 C.C.)**

IL BROKER

L’assenza di una specifica cultura assicurativa spesso non consente ai tecnici di comprendere le insidie celate nel contratto di polizza.

Il Broker è un intermediario assicurativo, professionista che si assume la responsabilità della propria prestazione professionale la cui qualità è garantita dall’IVASS, Ente Pubblico istituito per garantire ai cittadini la qualità delle prestazioni svolte dagli iscritti e agli iscritti il rispetto degli obblighi deontologici.

Ha precisi obblighi e responsabilità il cui compito è quello di individuare sul mercato il miglior prodotto a tutela del professionista dai rischi e dalle circostanze che si possono manifestare in ordine allo svolgimento della sua attività professionale.

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE

- **A RISCHI NOMINATI**
  Assicurano solo quanto è espressamente esplicitato

- **ALL RISK**
  Assicurano tutto quanto non espressamente escluso.
  La maggior parte prevede l'obbligo di tempestiva denuncia delle circostanze che possono generare un danno

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Opera in regime di rischi nominati, pertanto occorre specificare la copertura di tutte le possibili circostanze che si possono manifestare:

- **spese stragiudiziali (ATP, CTU, mediazioni, ecc.)**
- **spese giudiziali nei diversi gradi di giudizio**
- **causa contro l'assicurazione**
- **spese dei procedimenti**
- **opposizione a sanzioni**
- **...**

QUALE POLIZZA RC SCEGLIERE

- **Quali rischi devo assicurare?**
- **Cosa è assicurato? Quali danni, quali opere, quali ruoli...**
- **Quando è operativa?**
- **Quali sono gli obblighi e le condizioni?**
- **Quali sono i sottolimiti, le franchigie o gli scoperti?**

VERIFICA DELLE CLAUSOLE

- **L’assicurazione potrebbe coprire le asseverazioni, ma escludere “danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”**

- **Eventuali sottolimiti di indennizzo: la polizza deve rispondere con l'intero massimale per qualsiasi richiesta di risarcimento**

- **Copertura a primo rischio**

- **Sussistenza della responsabilità solidale**

ESCLUSIONI

Dovrebbero limitarsi a:

- **Fattispecie non assicurabili per legge**
- **Fatti noti al momento della stipula**

CIRCOSTANZA

È considerata circostanza qualsiasi atto o fatto noto all'assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di risarcimento ma nessuna compagnia la definisce con esattezza.

La mancata comunicazione tempestiva può comportare la perdita del diritto all'indennizzo o una sua riduzione.

La ratio dell'obbligo di segnalazione delle circostanze è di dare la possibilità alla compagnia di intervenire per limitare gli esborsi trovando, per esempio, un accordo stragiudiziale con il danneggiato.

CONTINUOS COVER

La clausola del Continuous Cover prevede la copertura anche delle richieste di risarcimento conseguenti a circostanze non segnalate in buona fede, a patto che si siano verificate in costanza della copertura assicurativa.

È preferibile stipulare una polizza che preveda la facoltà della denuncia delle circostanze piuttosto che l'obbligo, man mano che queste si presentano.

DEEMING CLAUSE

Con il termine Deeming Clause si identifica quella clausola relativa alla Polizze di tipo All Risk che punta a coprire anche quelle richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della Polizza stessa, a patto che esse siano conseguenti o collegate a circostanze denunciate in corso di validità del contratto.

Con la Deeming Clause ho la possibilità di cambiare compagnia, avendo segnalato una circostanza alla vecchia polizza che continuerà ad operare sulla clausola segnalata.

REGIME LOSS OCCURRENCE

Opera per epoca di accadimento del fatto illecito (ex art. 1917 cc.)

- **Copre richieste di risarcimento conseguenti a condotta colposa o il fatto illecito che ha originato il sinistro compiuto nel periodo di validità della polizza**

- **L'obbligo assicurativo vale anche successivamente allo scadere della polizza**

REGIME CLAIMS MADE

Opera per richiesta fatta:

- **Conta il momento in cui l'assicurazione ricevo la richiesta di risarcimento del danno per la prima volta**
- **Sono coperto se la condotta colposa che ha generato il sinistro, avviene nel periodo di vigenza dell'assicurazione o nel periodo della sua retroattività**
- **L'obbligo assicurativo, se non sono stati aperti sinistri, cessa allo scadere della polizza ed è come se non fosse mai esistita**

POSTUMA O ULTRATTIVITÀ

- **In regime Claims Made, alla scadenza della polizza, la stipula della postuma mantiene la copertura delle richieste di risarcimento ricevute dopo la scadenza per un massimo di 10 anni a condizione che le condotte colpose siano in essere prima della scadenza della polizza**

- **La polizza deve già prevedere condizioni e premi della postuma dato che è una appendice della polizza in corso e può essere stipulata solo con l'assicurazione in essere**

FRANCHIGIA

Importo fisso prestabilito che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi di polizza.

SCOPERTO

Importo definito in percentuale del danno liquidabile ai sensi della polizza che rimane a carico dell'assicurato

- **Lo scoperto deve essere (possibilmente) escluso**

- **Lo scoperto deve avere un tetto massimo (il danno non è quantificabile a priori; per le polizze Continuos Cover può essere previsto uno scoperto fino al 20%)**

I TRE MOMENTI DEL SINISTRO

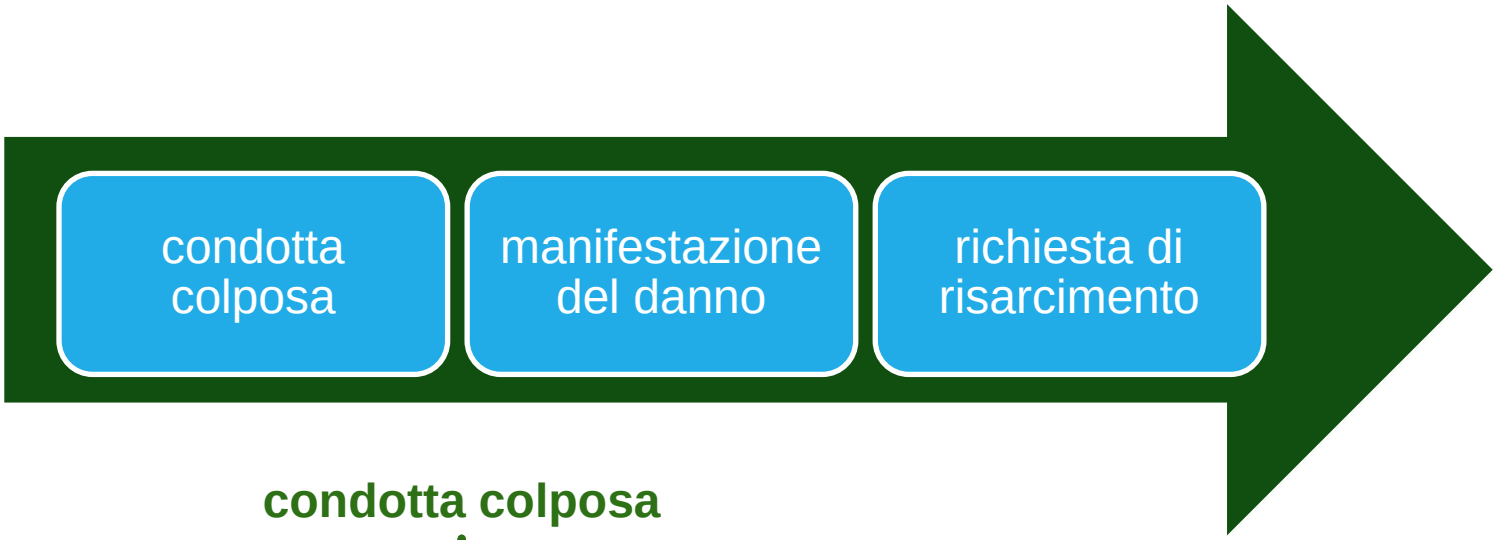

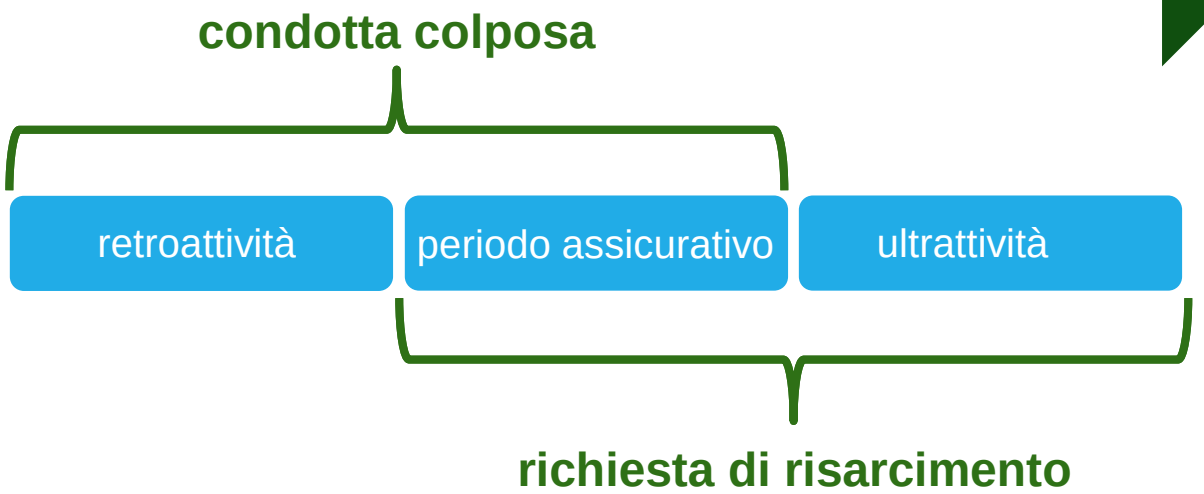

MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO

- **Legge di Bilancio n. 178/2020**

Introduce 15 nuove misure sul Superbonus subordinate al via libera preventivo di Bruxelles o alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO

Art. 119 comma 14 - Assicurazione

La polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale già sottoscritta vale se:

- **non prevede esclusioni relative ad attività di asseverazione**
- **prevede un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione**
- **garantisce, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti**

MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO

Art. 119 comma 14 - Assicurazione

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile

CONCLUSIONI

- **L’assicurazione copre i danni causati a terzi per errori involontari, per incompletezza o ritardi nell’invio delle comunicazioni previste dal decreto 34/2020**

- **Nulla è dovuto in caso di dolo, né per eventuali richieste di danni del committente, né per sanzioni (tra duemila e quindicimila euro per ogni asseverazione infedele)**

CONCLUSIONI

- **Verifica della sussistenza di coperture adeguate per tutti i soggetti coinvolti**
- **La polizza è parte integrante dell'asseverazione**
- **Si assumono responsabilità sia nei confronti dei committenti che verso lo stato**